

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

Sommario

Preambolo

- Art. 1 – Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 61/R/2010
- Art. 2 – Modifiche all’articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010
- Art. 3 – Modifiche all’articolo 30 del d.p.g.r. 61/R/2010
- Art. 4 – Modifiche all’articolo 31 del d.p.g.r. 61/R/2010
- Art. 5 – Sostituzione dell’allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010
- Art. 6 – Sostituzione dell’allegato E del d.p.g.r. 61/R/2010
- Art. 7 – Norma transitoria
- Art. 8 – Entrata in vigore

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 2 febbraio 2012;

Visto i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta Regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 93 del 13 febbraio 2012;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare espresso nella seduta del 15 marzo 2012;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16 comma 4 del regolamento interno della Giunta Regionale toscana 15 novembre 2010 n. 2;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno che le aziende nel processo di accreditamento concentrino la loro azione sull'individuazione del possesso dei requisiti in generale senza distinzione tra specifici e comuni, distinzione che ha creato non poche difficoltà applicative richiedendo una diversa distribuzione di risorse umane che, nel contesto attuale caratterizzato da una forte contrazione economico-finanziaria, non è possibile realizzare;
2. l'attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento in una percentuale unica, senza distinzione tra comuni e specifici, garantisce comunque il livello di qualità organizzativa richiesto ed è coerente con il sistema di accreditamento di cui alla l.r. 51/09 e con le singole specificità aziendali;
3. è necessario dare la possibilità alle aziende sanitarie di produrre un aggiornamento delle attestazioni già presentate ai sensi dell'articolo 28, comma 2 a seguito del nuovo metodo di calcolo sul possesso dei requisiti introdotto dal presente regolamento per il rilascio dell'accREDITAMENTO. Le strutture sanitarie private in relazione alla numerosità delle tipologie di struttura e alla loro bassa complessità organizzativa non sono interessate, per la quasi totalità, al nuovo sistema di calcolo in quanto già tenute ad attestare un equivalente valore percentuale di requisiti da possedere;
4. è necessario estendere i termini di adeguamento per le strutture private che necessitano di tempi organizzativi superiori rispetto a quelli previsti a seguito dell'estensione alle case di cura private della possibilità di aderire al sistema di valutazione della performance, sistema che prevede la consegna degli esiti della valutazione nel mese di giugno 2012 consentendo un accREDITAMENTO delle strutture sanitarie private più completo e significativo;
5. è necessario apportare modifiche agli allegati A ed E del d.p.g.r. 61/R/2010 poiché la fase di prima applicazione prevista dall'articolo 28 ha evidenziato l'esigenza di una serie di interventi di perfezionamento dei requisiti maggiormente coerenti con le realtà aziendali;
6. è necessario garantire che i procedimenti di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie private in corso si concludano secondo la normativa previgente;
7. è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione della proroga della scadenza del rinnovo di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie private;
8. il sistema di accREDITAMENTO di eccellenza che si baserà in particolare sull'innalzamento delle soglie di alcuni indicatori già presenti nell'accREDITAMENTO istituzionale, sarà definito con un successivo atto regolamentare dopo aver acquisito le risultanze del tavolo tecnico Ministero Salute - Regioni che sta definendo criteri generali comuni a tutte le regioni per garantire uniforme applicazione del sistema dell'eccellenza in tutto il territorio nazionale;
9. di accogliere il parere della IV commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.

Approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) è sostituito dal seguente:

“3. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono gli standard base per ogni singola struttura organizzativa funzionale per almeno il 70 per cento dei requisiti di cui al comma 1, comprensivi dei requisiti ritenuti essenziali.”.

Art. 2

Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 è inserito il seguente comma:
“2 bis. Le strutture di cui al comma 1 possono aggiornare le attestazioni di cui al comma 2 circa il possesso dei requisiti di accreditamento entro il 31 dicembre 2012 in relazione al raggiungimento del 70 per cento dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 3.”.
2. Nel comma 3 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ ai commi 2 e 2 bis.”.
3. Nel comma 4 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2 bis.”

Art. 3

Modifiche all'art. 30 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 61/R/2010 le parole “31 marzo 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2012.”.

Art. 4

Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Le strutture sanitarie private, ad eccezione di quelle accreditate dopo il 29 dicembre 2010, si adeguano ai requisiti di accreditamento di cui al presente regolamento entro il 31 luglio 2012, ivi comprese le strutture accreditate dopo il 29 dicembre 2010 ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), ed entro il 31 luglio 2012 presentano istanza per il rinnovo dell'accreditamento.”.

Art. 5

Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010

1. L'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dal primo allegato al presente regolamento.

Art. 6

Sostituzione dell'allegato E del d.p.g.r. 61/R/2010

1. L'allegato E del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dal secondo allegato al presente regolamento.

Art. 7

Norma transitoria

1. I procedimenti di rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie private in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono secondo la normativa previgente.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.